

**Regolamento Provinciale
Per l'Applicazione del Canone per
l'Occupazione
di Spazi ed Aree Pubbliche**

e

**Canone concessioni per
accessi stradali**

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Oggetto del canone
- Art. 3 Esclusioni
- Art. 4 Esenzioni
- Art. 5 Natura delle occupazioni
- Art. 6 Soggetti attivi e passivi
- Art. 7 Domanda di concessione o autorizzazione
- Art. 8 Occupazioni d'urgenza
- Art. 9 Istruttoria della domanda
- Art. 10 Oneri per il rilascio
- Art. 11 Autorizzazioni all'esecuzione dei lavori e rilascio dell'atto di concessione
- Art. 12 Altre licenze - Diritti di terzi
- Art. 13 Uso della Concessione
- Art. 14 Rinnovo e disdetta della concessione
- Art. 15 Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione
- Art. 16 Decadenza dalla concessione o autorizzazione
- Art. 17 Occupazioni abusive
- Art. 18 Sanzioni per opere abusive
- Art. 19 Manutenzione impianti - messa in pristino dell'area
- Art. 20 Rinuncia alla concessione
- Art. 21 Obblighi del concessionario

CAPO II - CRITERI DI APPLICAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

- Art. 22 - Occupazioni permanenti - graduazione delle tariffe
- Art. 23 - Aggiornamento tariffe
- Art. 24 - Riduzioni
- Art. 25 - Determinazione del canone
- Art. 26 - Pagamento del canone
- Art. 27 - Sanzioni per tardivo pagamento del canone
- Art. 28 - Omissione di pagamento e recupero coattivo del canone
- Art. 29 - Occupazioni temporanee - determinazione delle tariffe - pagamento
- Art. 30 - Occupazioni con impianti a rete
- Art. 31 - Rimborso del canone
- Art. 32 - Funzionario Responsabile

CAPO III - CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI STRADALI

- Art. 33 - Criteri generali
- Art. 34 - Fondamento del canone
- Art. 35 - Canoni annui
- Art. 36 - Classificazione delle strade
- Art. 37 - Soggetto passivo
- Art. 38 - Decorrenza del canone
- Art. 39 - Modifiche e trasferimenti
- Art. 40 - Termine per il pagamento
- Art. 41 - Sanzioni per tardivo pagamento del canone
- Art. 42 - Casi di applicazione del canone
- Art. 43 - Rimborso
- Art. 44 - Recupero
- Art. 45 - Concessioni in atto
- Art. 46 - Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 47 - Entrata in vigore
- Art. 48 - Modifiche legislative

APPENDICE NORMATIVA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446¹ e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime.
2. Il canone di concessione, di cui al presente Regolamento, ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.
3. Sono acclusi al presente Regolamento i seguenti allegati:
 - a) tariffe del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Allegato A);
 - b) tabella di classificazione in categorie delle Strade Provinciali (Allegato B).

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE

1. Le occupazioni sia permanenti che temporanee effettuate sulle strade, sulle aree e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, compreso le aree destinate a mercati anche attrezzati, sono soggette ad un corrispettivo denominato Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplinato ai sensi dell'art. 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446² e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, compreso quelle poste in essere con condutture ed impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia e quindi le occupazioni sia permanenti che temporanee sono assoggettate al pagamento del canone.
4. Il canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al demanio e al patrimonio indisponibile della Provincia, a far data dal passaggio stesso.

ART. 3 - ESCLUSIONI

Sono escluse dal canone:

- a) le occupazioni realizzate su strade provinciali nei tratti ricadenti all'interno dei centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 (diecimila) abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, c.7, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285³ (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile;
- c) le occupazioni di spazi ed aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia;
- d) innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete effettuati da privati.

ART. 4 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato; da enti pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lett. c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917⁴, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle autovetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi loro assegnate;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con passi carrabili;
- f) le occupazioni con tende fisse o retrattili;
- g) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Ai fini dell'esenzione si tiene conto delle sole occupazioni contigue, o comunque riferite alla stessa unità abitativa o al medesimo fondo, anche se assentite con provvedimenti differenti;
- h) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore della Provincia;
- i) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni patrocinate dalla Provincia;
- j) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

2. Gli aventi diritto alla non applicabilità del canone devono farne espressa menzione nella domanda di concessione.

ART. 5 - NATURA DELLE OCCUPAZIONI

Le occupazioni si suddividono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni aventi carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e che comportino o meno la realizzazione di manufatti o impianti o comunque sottraggano l'uso pubblico alla collettività per scopi privatistici;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 6 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, in base a tariffa determinata ai sensi del presente Regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. In caso di contitolarità della concessione il canone è dovuto in via solidale, tuttavia in caso di richiesta da parte di tutti i titolari è ripartito proporzionalmente alle quote da loro dichiarate.
3. In caso di contitolarità della concessione in cui si rendono applicabili i coefficienti per tipologia di attività (art. 22 lett. B), la superficie dell'occupazione deve essere ripartita in base alle quote da loro dichiarate o, in mancanza, in parti uguali.
4. In ogni caso, per ragioni di economicità nella riscossione del canone, la quota di ogni contribuente non dovrà essere inferiore al canone dovuto per unità di metro quadrato o lineare.
5. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

ART. 7 - DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o l'autorizzazione concernente l'utilizzazione di spazi o di aree pubbliche o di parti e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è rilasciata a seguito di presentazione al Servizio competente della Provincia di apposita domanda in bollo, salvo i casi di esenzione dall'imposta.
2. Nella domanda dovranno essere chiaramente indicati:
 - a) le generalità del richiedente o del suo legale rappresentante e i relativi codici fiscali e partita IVA;
 - b) la precisa località dell'occupazione, la denominazione della strada provinciale interessata con le progressive chilometriche e lato;
 - c) la superficie che si intende occupare;
 - d) il motivo dell'occupazione, il tipo di attività che attraverso di essa si intende svolgere e la durata dell'occupazione;
 - e) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di sopralluogo, con deposito di cauzione se richiesto dalla Provincia.
3. La domanda dovrà essere accompagnata dalla precisa descrizione delle opere, dall'estratto di mappa, dai disegni in pianta e sezione, da eventuali calcoli statici, progetti, fotografie, secondo le istruzioni dell'Ufficio Tecnico provinciale.
4. Nelle domande per l'impianto sulla sede stradale di linee/tubazioni destinate a pubblici servizi, devono essere indicati gli estremi dell'atto di concessione/autorizzazione all'esercizio dell'impianto stesso da parte delle Società competenti, nonché la relativa data di scadenza.
5. La domanda dovrà inoltre essere corredata dalla quietanza del versamento dei diritti dovuti secondo il disposto dell'art. 405, c. 2, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495⁵ e successive modificazioni ed integrazioni.
6. La domanda di autorizzazione o concessione dovrà essere presentata anche per opere permanenti o temporanee interessanti la fascia di rispetto e le aree di visibilità così come previsto dall'art. 21 Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285⁶ (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per gli interventi di

manutenzione che, pur non modificando le occupazioni in atto, comportino l'adozione di provvedimenti riguardanti la circolazione.

7. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta o qualora ai fini della valutazione della stessa si reputi necessario l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio Tecnico provinciale richiederà per iscritto le necessarie integrazioni. Tali integrazioni devono essere fatte pervenire entro 50 giorni lavorativi, termine oltre il quale la domanda si intende decaduta.
8. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente o esclusa dal pagamento del canone nel qual caso dovrà indicare il titolo di esenzione o esclusione ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Regolamento
9. Tutte le spese di istruttoria occorrenti per il rilascio della concessione sono a carico del richiedente.
10. L'acquisizione agli atti della Provincia delle domande sarà comprovata dagli estremi di protocollazione.
11. Nell'ipotesi in cui pervengano domande da parte di soggetti diversi riguardanti l'occupazione dei medesimi spazi ed aree pubbliche, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, comprovata dagli estremi di registrazione del protocollo.

ART. 8 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. per far fronte a situazioni di emergenza l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato in sanatoria.
In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Tecnico della Provincia via fax o con telegramma che indicherà le eventuali prescrizioni.
2. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza entro gg. 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori.
3. Per le Aziende di erogazione di pubblici servizi è sempre possibile, anche in mancanza del provvedimento autorizzatorio/concessorio, l'occupazione d'urgenza, quando trattasi di interventi necessari a fronteggiare situazioni di emergenza, che comportano l'esecuzione di lavori non prevedibili o programmabili. Ove non sia possibile la contestuale comunicazione, anche verbale, dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio Tecnico provinciale, tale comunicazione dovrà seguire nel più breve tempo possibile, fatto salvo il diritto della Provincia di verificare successivamente le ragioni dell'urgenza che hanno determinato l'occupazione "sine titolo". Dovrà comunque essere presentata apposita domanda al competente Ufficio tecnico che provvederà a rilasciare la concessione in via di sanatoria a far data dall'effettiva occupazione.
4. Ove per qualsiasi motivo non possa essere rilasciato l'atto di concessione/autorizzazione, l'interessato deve, a sua cura e spese e senza alcun indennizzo, provvedere alla rimessa in pristino del manufatto stradale.

ART. 9 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. La domanda sarà oggetto di istruttoria da parte del competente Ufficio Tecnico provinciale e verrà esaminata sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia, fra le quali si richiamano fundamentalmente il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285⁷ (Nuovo

Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni e il D.P.R. 16.12.1992, n. 495⁸ (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La domanda presentata sarà esaminata sotto il profilo della sicurezza della circolazione e della tutela del demanio stradale, non escludendo, comunque, gli aspetti connessi con la tutela ambientale.
3. Quando la domanda è ammessa all'istruttoria, il competente Ufficio Tecnico provinciale compie il necessario esame della stessa e sulla base delle risultanze del sopralluogo redige il Disciplinare o il Rapporto Tecnico, nel quale vengono indicate le norme e le condizioni in base alle quali può essere rilasciata la concessione/autorizzazione. Diversamente esprime con una relazione i motivi per i quali la domanda non può essere accolta.
4. Nel Disciplinare sono indicati l'oggetto della concessione/autorizzazione e i relativi dati tecnici, i dati del titolare della medesima, del tratto stradale e della località interessata, le modalità e il termine per l'esecuzione delle opere e le prescrizioni per la manutenzione delle medesime, le dimensioni dell'eventuale manomissione del manto stradale richiesta dall'esecuzione dell'opera.
5. Nel Disciplinare sono inoltre fissate le condizioni, le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali le concessioni/autorizzazioni sono assoggettate e le norme alle quali si intendono subordinate, la durata, l'eventuale ammontare del canone per l'occupazione della strada o per l'uso concesso e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o alla revoca delle medesime.
6. In caso di non accoglimento della domanda ne viene data comunicazione, ai sensi delle norme vigenti, all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di reiezione della domanda il richiedente non può pretendere la restituzione delle somme pagate per l'istruttoria della pratica e il sopralluogo effettuato.
7. Tutti gli impianti che, per la loro particolare natura di esercizio, possono costituire pericolo o pregiudizio alla sicurezza del transito e degli utenti della strada, devono rispondere alle caratteristiche volute ed imposte dalle leggi in materia e dalla licenza di esercizio degli Enti competenti.
8. Per gli impianti da realizzarsi sulla sede stradale, relativi a linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, ovvero di tubazioni/conduzioni sotterranee destinate a servizio pubblico, possono essere richiesti, a corredo della domanda ed ai fini del rilascio dell'atto di concessione, tutti gli elementi relativi all'impianto medesimo, alla struttura e stabilità dei supporti e può essere imposta l'adozione di speciali dispositivi ed opere ritenute necessarie per meglio salvaguardare la conservazione della strada e la sicurezza del transito, anche durante il loro uso e manutenzione.

ART. 10 - ONERI PER IL RILASCIO

1. Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni prevede il pagamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 7 del presente Regolamento secondo gli importi deliberati dalla Provincia, in vigore al momento della presentazione della domanda.
2. In caso di esito negativo dell'istanza, il richiedente non ha comunque diritto alla restituzione delle spese di istruttoria di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

ART. 11 - AUTORIZZAZIONI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Il provvedimento, congiuntamente al calcolo degli oneri dovuti e al Disciplinare (che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto di concessione e che contiene le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo cui la concessione si intende subordinata), viene inviato in copia conforme al richiedente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Le condizioni fissate per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione si intendono accettate integralmente nel caso non vengano presentate al riguardo obiezioni in forma scritta nei trenta giorni successivi al ricevimento delle stesse.
3. In caso di obiezioni e nell'ipotesi di non accoglimento delle medesime, la concessione e/o autorizzazione si intende valida alle condizioni precedentemente stabilite, fatta salva la facoltà di rinuncia da parte del richiedente.
4. La rinuncia non dà diritto alla restituzione delle somme già pagate.
5. Le domande di autorizzazione al collocamento temporaneo sulle strade ed aeree pubbliche di luminarie, festoni, striscioni e la posa di banchi di vendita, palchi, dovranno essere presentate almeno trenta giorni prima della data di installazione degli stessi.
6. Nelle autorizzazioni sono indicate le condizioni e le prescrizioni cui le medesime sono subordinate, la durata, nonché l'ammontare dell'eventuale canone.
7. Il provvedimento di autorizzazione o di concessione, in quanto atto con significato istituzionale, non è obbligatoriamente soggetto a registrazione, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131⁹ e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Nel caso di occupazioni che debbano essere precedute da lavori di scavo o di altro genere, comportanti la messa in pristino dei luoghi al termine della concessione o dell'autorizzazione, da cui possano derivare danni al demanio provinciale o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, potrà essere chiesta la costituzione di una garanzia mediante polizza fideiussoria, fideiussione bancaria, o deposito cauzionale non fruttifero per un importo stimato adeguato all'entità dei lavori da eseguire, a titolo cautelativo e quale garanzia di eventuali danni provocati, da escutere in ipotesi di inottemperanza alle prescrizioni autorizzative.
9. Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico provinciale procederà alla verifica della rispondenza fra le opere autorizzate e quelle effettivamente realizzate con i ripristini effettuati, rilasciando, in caso favorevole, il benestare con rapporto liberatorio allo svincolo della garanzia prestata.
10. Qualora il titolare non abbia ottemperato alle condizioni e prescrizioni stabilite, cagionando danni alle strade e pertinenze, la Provincia, salvo l'eventuale azione giudiziaria nei confronti del contravventore e l'ulteriore risarcimento del maggior danno, incamera in tutto o in parte il deposito cauzione o si rivale sulle garanzie prestante mediante polizza
11. Il disciplinare relativo ad ogni singola concessione nel caso di occupazioni riguardanti servizi pubblici (tubazioni di acquedotti e gasdotti, cavi elettrici, telefonici, fibre ottiche, ecc...) potrà essere sostituito con stipulazione di apposita Convenzione che disciplinerà il rilascio della concessione nel rispetto delle clausole inserite nella convenzione stessa ferma restando l'osservanza generale del presente regolamento.
12. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 20 senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte della Provincia, di imporre nuove condizioni. La possibilità d'imporre nuove condizioni, è una prerogativa unilaterale del Concedente, mentre il Concessionario può solo accettare le modifiche oppure decidere di non rinnovare l'atto concessorio.
13. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito al momento del

rilascio della concessione sulla base della domanda ed in ragione del tipo di occupazione.

ART. 12 - ALTRE LICENZE - DIRITTI DI TERZI

1. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione provinciale all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non sottrae l'interessato dall'obbligo del possesso di licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte (licenze comunali, di commercio, di pubblica sicurezza, nullaosta del Comando dei Vigili del Fuoco, ecc...) che lo abilitino all'esercizio della concessione richiesta.
2. Analogamente, gli indicati provvedimenti provinciali si intenderanno sempre accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possano derivare a terzi per effetto dell'occupazione, manlevando quindi completamente la Provincia da azioni, molestie e oneri che possano in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione derivare a terzi da opere e lavori oggetto delle concessioni- autorizzazioni rilasciate.

ART. 13 - USO DELLA CONCESSIONE

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta alla Provincia che, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione.
3. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.
4. Se si verificano variazioni nelle occupazioni (es. cambio di attività, misure, ecc.) occorre richiedere nuova concessione con le modalità stabilite nel presente Regolamento.

ART. 14 - RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; quelle temporanee possono essere prorogate per un periodo pari a quello originario, salvo diverse necessità relative al singolo caso;
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni lavorativi prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2.
5. Il rinnovo e la disdetta devono essere comunicati all'Ufficio Tecnico Provinciale con le modalità previste per la richiesta di rilascio della concessione.

ART. 15 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Nel corso della durata della concessione o della autorizzazione, la Provincia, a suo insindacabile giudizio, quando lo ritenga opportuno o necessario per la tutela della circolazione o per altri motivi, può imporre lo spostamento o la rimozione degli impianti e delle strutture, nonché limitazioni e modifiche alle condizioni e modalità del provvedimento di concessione e autorizzazione.
2. Lo spostamento di impianti di pubblico servizio soggiace alle disposizioni di cui all'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992¹⁰, così come modificato dal D.Lgs. n. 360/1993 art. 16, c. 1 punto b)¹¹.
3. L'Ufficio Tecnico Provinciale competente al rilascio delle concessioni o autorizzazioni per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, nell'ipotesi di sopravvenute ragioni di pubblico interesse che si oppongano alla prosecuzione delle stesse, può in qualsiasi momento, con provvedimento motivato e notificato al concessionario, revocare la concessione senza corrispondere nessun indennizzo.
4. Le concessioni o autorizzazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
5. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna alla Provincia dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante o decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione;
7. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
8. La concessione deve essere revocata quando l'interessato non è in regola con il versamento del canone, non ha adempiuto al pagamento dello stesso entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di intimazione di pagamento.
9. La revoca della concessione per colpa del concessionario fa sorgere il diritto della Provincia a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.
10. La revoca della concessione o dell'autorizzazione o le modifiche ai predetti atti saranno notificate all'utente con raccomandata A.R. nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

ART. 16 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni le seguenti inosservanze:
 - a) le violazioni da parte del titolare della concessione o dell'autorizzazione, o dei suoi aventi diritto, delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o di autorizzazione ovvero delle norme del presente regolamento;
 - b) la violazione delle norme di legge o dei regolamenti dettate in materia di

- occupazione dei suoli;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione (compreso la sub concessione a terzi) o il suo esercizio in contrasto con le norme di legge e di regolamento vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d) la non rispondenza tra le opere effettivamente realizzate e quelle oggetto dell'autorizzazione o della concessione;
 - e) la mancata realizzazione delle opere entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla concessione, salvo che il Concessionario, nella richiesta di proroga, motivi il ritardo nell'esecuzione dei lavori e la Provincia ritenga la giustificazione meritevole di accoglimento;
 - f) l'inottemperanza al provvedimento di modifica o di sospensione dell'atto di concessione.
 - g) il mancato pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, il canone già versato non verrà restituito.
 3. A seguito di decadenza il concessionario, o suo avente causa, è tenuto comunque a provvedere, a sua cura e spese, a rimettere in pristino lo spazio o l'area pubblica occupati, in ottemperanza al provvedimento dell'Ufficio Tecnico Provinciale nel quale verranno indicati i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
 4. Le ipotesi di decadenza di cui sopra sono disposte con formale provvedimento notificato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al concessionario e la decadenza decorrerà dal ricevimento di quest'ultimo.

ART. 17 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima;
 - c) le occupazioni di fatto, senza preventiva concessione/autorizzazione.
2. Le occupazioni abusive sono accertate e contestate con apposito verbale dal competente Pubblico Ufficiale.
3. L'occupazione abusiva permanente si presume effettuata dal 1° gennaio dell'anno risultante dal verbale di accertamento.
4. L'occupazione abusiva temporanea si presume effettuata dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
5. L'accertamento dell'avvenuta violazione viene tempestivamente segnalato al competente Ufficio, che può disporre la rimozione dei materiali e la demolizione di eventuali manufatti, la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, si provvederà d'ufficio addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.
6. L'occupante di fatto risponde comunque di ogni responsabilità per qualunque danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione.
7. Parimenti abusive saranno ritenute le concessioni o autorizzazioni scadute o quelle poste in essere prima che sia stato emesso atto formale dell'Amministrazione, anche qualora sia stata presentata la necessaria domanda.

8. Le occupazioni abusive potranno essere regolarizzate solo se compatibili con la normativa vigente, previa presentazione della domanda secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

ART. 18 - SANZIONI PER OPERE ABUSIVE

1. Le occupazioni abusive determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità della durata accertata dell'occupazione nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato, se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui alla lettera a).
2. La sanzione è irrogata dal Pubblico Ufficiale competente che ha contestato l'abuso.
3. Il contravventore può avvalersi della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689¹² e successive modificazioni ed integrazioni.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido verso la Provincia, salvo il diritto di regresso.
5. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'applicazione di quelle stabilite dall'art. 20, c.4 e c.5, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285¹³ (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 19 - MANUTENZIONE IMPIANTI - MESSA IN PRISTINO DELL'AREA

1. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, che devono sempre rispondere alle esigenze di decoro, di sicurezza verso terzi e di sicurezza della circolazione.
2. Qualora i concessionari eseguano lavori di manutenzione o di installazione, riparazione, derivazioni od altro, sono sempre tenuti a mettere in pristino stato le opere medesime e l'area interessata con spese a loro totale carico e previa richiesta di autorizzazione alla Provincia con le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento e prestare eventuale garanzia ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

ART. 20 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il titolare di una concessione può rinunciare alla stessa dandone comunicazione all'Ufficio Tecnico Provinciale competente. A sue spese il titolare deve riportare i luoghi in pristino stato.
2. Se del caso, i lavori di ripristino dovranno essere autorizzati con regolare permesso.
3. In caso di rinuncia alla concessione, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

ART. 21 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi, nonché di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione.

2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, o ne abbia ottenuto esplicita autorizzazione, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione, rimanendo, comunque, fermo il diritto della Provincia ad ottenere, su espressa richiesta, il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Qualora il concessionario non ottemperi alle prescrizioni di ripristino dei luoghi a regola d'arte ovvero, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottemperi all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese della Provincia, che potrà rivalersi verso il concessionario mediante introito della garanzia di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.
4. Il concessionario non può intralciare il transito di veicoli o pedoni.
5. Il concessionario deve esibire la concessione ad ogni richiesta del personale di vigilanza e ha l'obbligo di custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione.
6. Il concessionario è obbligato al versamento del canone alle scadenze previste.
7. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni, a mezzo raccomandata A.R., le variazioni della propria residenza e domicilio nonché le variazioni relative alla superficie occupata.

CAPO II CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 22 - OCCUPAZIONI PERMANENTI - GRADUAZIONE DELLE TARIFFE

1. Ai fini dell'applicazione del Canone le strade provinciali sono classificate in quattro categorie come da allegato "B" (classificazione delle strade)

Strada di I° Categoria

Strada di II° Categoria

Strada di III° Categoria

Strada di IV° Categoria

La classificazione può essere oggetto di modificazioni in qualsiasi momento, con apposito provvedimento amministrativo, in relazione alle variate condizioni di importanza della strada.

2. Il Canone è altresì determinato in base ai valori di seguito indicati:

a) Tariffa base in riferimento al valore economico tenuto conto della classificazione delle strade provinciali:

Strada di I Categoria € 32,73 mq./ml.

Strada di II Categoria € 28,90 mq./ml.

Strada di III Categoria € 25,04 mq./ml.

Strada di IV Categoria € 21,82 mq./ml

2. Tariffe base in riferimento al valore economico e tenuto conto della classificazione delle strade provinciali:

Strada di I° Categoria	€ 32,73 mq/ml
Strada di II° Categoria	€ 28,90 mq/ml
Strada di III° Categoria	€ 25,04 mq/ml
Strada di IV° Categoria	€ 21,82 mq/ml

3. Il Canone è determinato applicando alle tariffe base di cui al punto precedente i coefficienti moltiplicatori come di seguito indicati:

a) Per sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all' uso pubblico:

Occupazione ordinaria di suolo	Coefficiente
1. tombinatura	1,25
2. copertura di colatore	1,25
3. colmatura di scarpata	1,25
4. marciapiede	1,25
5. aiuole	1,25
6. pavimentazione in proprietà provinciale	1,25
7. ponteggi, attrezzature, e cantieri edili	1,10
8. edicole, chioschi	1,10
9. altri manufatti di carattere stabile	1,00

Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale	Coefficiente
10. sovrappassi	0,625
11. sottopassi	0,625
12. pozzetti	0,625
13. attraversamenti con rogge	0,625
14. cavi, condutture e impianti in genere	0,10

b) Per tipologia di attività in relazione al beneficio economico ritraibile dall'occupazione

Impianti di distribuzione carburante	Coefficiente
solo GPL	1,10
benzina, miscela gasolio	1,50
completa con autolavaggio	2,00

Alberghi	Coefficiente
I [^] e II [^] categoria	1,50
III [^] e IV [^] categoria	1,10

Ristoranti	Coefficiente
I [^] e II [^] categoria	1,60
III [^] e IV [^] categoria	1,20

Ristoranti con albergo	Coefficiente
I [^] e II [^] categoria	1,75
III [^] e IV [^] categoria	1,30

Locali pubblici di divertimento	Coefficiente
I [^] e II [^] categoria	2,00
III [^] e IV [^] categoria	1,50

Esposizione di prodotti commerciali, esercizi commerciali per la vendita al dettaglio o all'ingrosso o di solo deposito di merci o materiali	Coefficiente
Superficie espositiva:	
fino a 500 mq	1,10
da 501 a 2.000 mq	1,20
da 2.001 a 3.500mq	1,30
da 3.501 a 5.000mq	1,40
da 5.001 a 6.500mq	1,50
da 6.501 a 8.000mq	1,60
da 8.001 a 9.500mq	1,75
da 9.501 a 10.500mq	2,00
da 10.501 a 15.000mq	2,25
superiore a 15.000mq	2,50

Opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici:	Coefficiente
azienda con dipendenti inferiori a 10 media annua o con movimento medio giornaliero inferiore a 10 automezzi	1,10
azienda con dipendenti da 10 a 50 media annua o con movimento medio giornaliero da 10 a 20 automezzi	1,20
azienda con dipendenti da 51 a 150 media annua o con movimento medio giornaliero da 21 a 50 automezzi	1,30
azienda con dipendenti da 151 a 300 media annua o con movimento medio giornaliero da 51 a 100 automezzi	1,50
azienda con dipendenti da 301 a 1000 media annua o con movimento medio giornaliero da 101 a 200 automezzi	1,70
azienda con oltre 1000 dipendenti o con movimento medio giornaliero con oltre 200 automezzi	2,00
allo scatto di ogni 1000 dipendenti o 100 automezzi	+ 0,20

Altre tipologie di attività diverse da quelle sopra indicate	Coefficiente 1,00
---	------------------------------

Occupazioni non connesse ad alcuna attività economica	Coefficiente 1,00
--	------------------------------

ART. 23 - AGGIORNAMENTO TARIFFE

1. Le tariffe base e/o i coefficienti possono essere modificati con deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 15/12/97 n. 446¹⁴.
2. L'omesso o ritardato aggiornamento delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore rivalutate in base all'indice ISTAT come previsto dall'art. 25 comma 5.

ART. 24 - RIDUZIONI

- 1) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% (cinquanta per cento) sino a 100 mq., del 25% (venticinque per cento) per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% (dieci per cento) per la parte eccedente 1.000 mq;

- 2) Per le occupazioni di cui all'art. 22 comma 3, lettera a, dal punto 1. al punto 6. è prevista una riduzione del 30% - da applicarsi sulle tariffe base - qualora le occupazioni realizzate migliorino l'aspetto viabilistico. Tale condizione deve essere accertata e certificata dall'Ufficio Tecnico Provinciale.

ART. 25 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. La tariffa, determinata come al precedente articolo 22, costituisce base per il calcolo del canone annuo ottenuto moltiplicando la tariffa stessa per l'occupazione di fatto espressa in mq. o in ml. nei casi di cavi, condutture e impianti, fatte salve le riduzioni di cui all'art. 24, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni uguali o superiori al mezzo metro quadrato o lineare o all'unità inferiore per frazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
2. Il canone determinato sulla base della tariffa di cui al punto precedente, con riferimento alla durata dell'occupazione può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e sottosuolo da stabilirsi, dall'Ufficio Tecnico Provinciale, nel disciplinare di concessione.
3. Il canone per le occupazioni prospicienti su strade appartenenti a categorie diverse nonché per le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.
4. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Le tariffe base per la determinazione del canone sono automaticamente aggiornate ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (raffronto tra i numeri indice dei mesi di dicembre)

ART. 26 - PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le concessioni permanenti la prima annualità di canone va pagata al rilascio della stessa, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo.
2. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate, comprensive dell'aggiornamento I.S.T.A.T., entro il mese di Aprile a mezzo di apposito conto corrente postale intestato alla Provincia, con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore a 0,49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 0,49 centesimi, per le concessioni autorizzate o realizzate al 31/12 dell'anno precedente,
3. Se l'importo complessivo del canone è inferiore o pari ad € 5,16 non si darà luogo alla riscossione.
4. Se l'importo del canone annuale superi € 2.500,00.= può essere corrisposto in due rate, senza interessi, di eguale importo (aprile - ottobre).

ART. 27 - SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO DEL CANONE

Il regime delle penali/sanzioni per tardivi pagamenti è disciplinato come segue:

- a) pagamento effettuato entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza :
 - il debitore è tenuto al versamento del 5% dell'ammontare del canone .

- b) pagamento effettuato oltre il trentesimo giorno dalla data di scadenza :
 - il debitore è tenuto al versamento pari al 10% del canone.

ART 28 --OMISSIONE DI PAGAMENTO E RECUPERO COATTIVO DEL CANONE

In caso di mancato pagamento del canone dovuto l'Amministrazione procederà, nei modi e con le forme previsti dalla legge per il recupero coattivo delle proprie posizioni creditorie, cumulando agli importi dovuti a titolo di canone gli interessi al tasso legale computati a decorrere dalla data entro la quale il pagamento avrebbe dovuto essere regolarmente effettuato.

ART. 29 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - PAGAMENTO

- 1. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- 2. La tariffa base giornaliera è graduata in base al valore economico in riferimento alla classificazione delle strade provinciali come segue:
 - Cat. I[^] € 2,52
 - Cat. II[^] € 2,07
 - Cat. III[^] € 1,67
 - Cat. IV[^] € 1,25
- 3. Il canone è determinato applicando alle tariffe base di cui al punto precedente i coefficienti moltiplicatori:
 - a) **per sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all' uso pubblico:**
 - 1. occupazione ordinaria di suolo Coefficiente 1,25
 - 2. occupazioni sottostanti e sovrastanti il suolo Coefficiente 0,625
 - b) **Per tipologia di attività in relazione al beneficio economico traibile dall'occupazione:**
Coefficienti previsti dall'art. 22

Il Canone si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa graduata secondo i commi precedenti e va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
- 4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.

5. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti, (con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante) la tariffa è aumentata nella misura del 50%.
6. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia, la tariffa è aumentata del 30%.
7. Le occupazioni non eccedenti i 10 metri quadrati realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche sono esenti.
8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, ricreative o sportive, nonché quelle poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%.
9. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta al 50%.
10. La tariffa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta al 50%.
11. Per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni si applica una riduzione del 20%
12. Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta al 50%.
13. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.
14. Se l'importo complessivo del canone è inferiore o pari a € 5,16 non si darà luogo alla riscossione.

ART. 30 - OCCUPAZIONI CON IMPIANTI A RETE

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a € 0,940 per utenza nei comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti e a € 0,783 per utenza nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale provinciale.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto dal Concessionario alla Provincia non può essere inferiore a € 516,46.
3. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti che vengono effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
4. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente (raffronto tra i numeri indice dei mesi di dicembre).
5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Il versamento del Canone, comprensivo dell'aggiornamento ISTAT, di cui al precedente comma 4, va effettuato entro il 30 di aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato alla Provincia di Monza e della Brianza - COSAP - Servizio Tesoreria - indicando quale causale "versamento effettuato ai fini dell'art. 63 del D. Lgs 446/97 " e l'anno di riferimento del canone.
7. Qualora l'importo del canone annuale superi € 2.500,00.= può essere corrisposto in due rate, senza interessi, di eguale importo (aprile - ottobre).
8. E' in facoltà della Provincia di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, ed effettuare controlli.

ART. 31 - RIMBORSO DEL CANONE

1. I contribuenti possono richiedere alla Provincia, con apposita istanza da presentarsi entro 5 anni dal giorno del pagamento, il rimborso delle somme versate e non dovute.
2. Sull'istanza di rimborso la Provincia provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi previsti per legge per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.
4. Per importi fino a € 516,46.= non si effettuano rimborsi.

ART. 32- FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

CAPO III

CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI DI ACCESSI STRADALI

ART. 33 - CRITERI GENERALI

1. Il canone per licenze e concessioni di accessi stradali lungo le strade di proprietà della Provincia di Monza e della Brianza è disciplinato:
 - dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada"¹⁸ (art. 27 commi 7 e 8);
 - dal presente Regolamento e suoi allegati relativi alle tariffe di applicazione ed alla determinazione delle categorie delle strade (Allegati A e B).

ART. 34 - FONDAMENTO DEL CANONE

1. Ai sensi dell'art. 27, commi 7 e 8, del decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992¹⁹, sono applicati canoni annui per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze avuto riguardo alle soggezioni che derivano alla strada, quando la concessione costituisce strumento necessario per l'esercizio dell'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

ART. 35 - CANONI ANNUI

1. La misura dei canoni e i diversi tipi di accessi soggetti all'applicazione dei canoni possono essere modificati con deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 15/12/97 n. 446²⁰.
2. Il Canone annuo viene aggiornato annualmente in base all'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 36 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. La classificazione delle strade o di tratti di esse in diverse categorie, agli effetti dell'applicazione dei coefficienti di maggiorazione del canone di base, è determinata in relazione all'importanza di ciascuna strada ed all'intensità del traffico che vi si svolge come da allegato B del presente regolamento.

ART. 37 - SOGGETTO PASSIVO

1. Il pagamento del canone annuo, nel caso di aziende ed impianti di natura industriale commerciale e simili, viene richiesto, prescindendo dall'effettiva proprietà dell'area occupata, al titolare della relativa licenza di esercizio, mentre per i distributori di carburante è richiesto al titolare norme regionali, finalizzate a disciplinare le caratteristiche ed il funzionamento degli impianti medesimi.

ART. 38 - DECORRENZA DEL CANONE

1. L'applicazione del canone avrà decorrenza dal rilascio della concessione, in caso di attività già esistente, o dalla data di inizio dell'attività.
2. L'imposizione del canone, da valere a tempo indeterminato, salvo successive rettifiche o variazioni, verrà comunicata a mezzo di lettera raccomandata A.R..

ART. 39 - MODIFICHE E TRASFERIMENTI

1. Il soggetto passivo del canone è tenuto a dare all'Amministrazione Provinciale comunicazione di ogni modifica della situazione di fatto e di eventuali trasferimenti della titolarità della licenza di esercizio o dei Decreti Regionali, per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti.

ART. 40 - TERMINE PER IL PAGAMENTO

1. Il pagamento del canone annuo dovrà essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun esercizio a mezzo apposito conto corrente postale intestato alla Provincia, con arrotondamento con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore a 0,49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 0,49 centesimi

ART. 41 - SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO DEL CANONE

Il regime delle delle penali/sanzioni per tardivi pagamenti è disciplinato come segue:

- a) pagamento effettuato entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza :
il debitore è tenuto al versamento del 5% dell'ammontare del canone .
- b) pagamento effettuato oltre il trentesimo giorno dalla data di scadenza :
il debitore è tenuto al versamento pari al 10% del canone.

In caso di mancato pagamento del canone dovuto l'Amministrazione procederà nei modi e con le forme previsti dalla legge per il recupero coattivo delle proprie posizioni creditorie cumulando agli importi dovuti a titolo di canone gli interessi al tasso legale computati a decorrere dalla data entro la quale il pagamento doveva essere regolarmente effettuato

ART. 42 -CASI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è dovuto solo nel caso che gli accessi e le diramazioni siano realizzate in diretta connessione con la carreggiata stradale.
2. Non verrà applicato il canone nel caso che l'impianto o l'azienda prospetti su strade di servizio a lento traffico, intendendosi con questo termine a bassa velocità commerciale.

ART. 43 -RIMBORSO

1. La domanda di rimborso, attivata dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere presentata nel termine di cinque anni dal giorno del pagamento del Canone.
2. Sull'istanza di rimborso la Provincia provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi previsti per legge per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 44 -RECUPERO

1. Il diritto della Provincia alla riscossione del canone dovuto, maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso legale, di cui all'art. 40 del presente regolamento, si prescrive entro il termine di cinque anni.
2. La riscossione coattiva del Canone viene effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446²¹ secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602²² e successive modificazioni ed integrazioni mediante la formazione di ruoli con le modalità previste dal D.Lgs 13/4/1999 n. 112²³.

ART. 45 - CONCESSIONI IN ATTO

Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'1/1/2010 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 14; resta comunque salva la facoltà della Provincia di revocare il provvedimento amministrativo nell'eventualità che vi siano contrasti con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 46 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.200 n. 267²⁴ è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e produce i propri effetti dal 1° Gennaio 2010.

ART. 48 -MODIFICHE LEGISLATIVE

In relazione alle modifiche legislative successive al presente Regolamento, si applica il principio dell'abrogazione tacita di cui all'art. 15²⁵ delle "Disposizioni sulla legge generale" contenute nel Codice Civile.

TARIFFE**A) Impianti di distribuzione carburanti***base mobile sulla quale si applica il coefficiente di incremento stradale:*

Impianti di distribuzione carburante solo GPL	€. 35,94
Impianti di distribuzione carburante con benzina e gasolio con chiosco	€. 51,99
Impianti di distribuzione carburante con benzina e gasolio	€. 72,54
Impianti di distribuzione carburante completa con auto lavaggio	€ 107,84

B) Accessi a opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici:*base mobile sulla quale si applica il coefficiente di incremento stradale:*

azienda con dipendenti inferiori a 10 media annua o con movimento medio giornaliero inferiore a 10 automezzi	€ 44,95
azienda con dipendenti da 10 a 50 media annua o con movimento medio giornaliero da 10 a 20 automezzi	€ 87,95
azienda con dipendenti da 51 a 150 media annua o con movimento medio giornaliero da 21 a 50 automezzi	€ 231,75
azienda con dipendenti da 151 a 300 media annua o con movimento medio giornaliero da 51 a 100 automezzi	€ 433,97
azienda con dipendenti da 301 a 1000 media annua o con movimento medio giornaliero da 101 a 200 automezzi	€ 722,21
azienda con oltre 1000 dipendenti o con movimento medio giornaliero con oltre 200 automezzi	€ 1.154,26
allo scatto di ogni 1000 dipendenti o 100 automezzi	€ 145,08

C) Accessi a servizio di alberghi:*base fissa sulla quale non si applica il coefficiente di incremento stradale:*

I [^] e II [^] categoria	€. 231,75
III [^] e IV [^] categoria	€. 115,56

C1) Accessi a servizio di ristoranti o ristoranti con albergo:*base fissa sulla quale non si applica il coefficiente di incremento stradale:*

I [^] e II [^] categoria	€. 288,87
III [^] e IV [^] categoria	€. 145,08

D) Accessi a servizio di locali pubblici di divertimento:

Il canone annuo è determinato secondo i seguenti parametri congiuntamente:

	Base Fissa (1)	Base Mobile (2)
Locali pubblici di divertimento - S.P. 1 [^] e 2 [^] Cat. - Superficie inferiore a 250 mq.	€ 288,87	€ 59,06
Locali pubblici di divertimento - S.P. 3 [^] e 4 [^] Cat. - Superficie inferiore a 250 mq.	€ 145,08	€ 59,06
Locali pubblici di divertimento - S.P. 1 [^] e 2 [^] Cat. - Superficie superiore a 250 mq.	€ 288,87	€ 116,21
Locali pubblici di divertimento - S.P. 3 [^] e 4 [^] Cat. - Superficie superiore a 250 mq.	€ 145,08	€ 116,21

1) base fissa sulla quale non si applica il coefficiente di incremento stradale:

2) base mobile sulla quale si applica il coefficiente di incremento stradale:

E) Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commerciali per la vendita al dettaglio o all'ingrosso o di solo deposito di merci o materiali:

Il canone annuo è determinato secondo i seguenti parametri congiuntamente:

	Base Fissa (1)	Base Mobile (2)
superficie espositiva fino a 500 mq	€ 173,34	€ 0
superficie espositiva da 501 a 2.000 mq.	€ 173,34	€ 83,45
superficie espositiva da 2.001 a 3.000 mq.	€ 173,34	€ 160,49
superficie espositiva da 3.001 a 5.000 mq.	€ 173,34	€ 276,05
superficie espositiva da 5.001 a 6.000 mq.	€ 173,34	€ 420,51
superficie espositiva da 6.001 a 8.000 mq.	€ 173,34	€ 629,14
superficie espositiva da 8.001 a 9.000 mq.	€ 173,34	€ 895,56
superficie espositiva da 9.001 a 10.000 mq.	€ 173,34	€ 1.097,76
superficie espositiva da 10.001 a 15.000 mq.	€ 173,34	€ 1.328,89
superficie espositiva superiore a 15.000 mq.	€ 173,34	€ 1.585,66

1) base fissa sulla quale non si applica il coefficiente di incremento stradale

2) base mobile sulla quale si applica il coefficiente di incremento stradale:

Per le esposizioni di prodotti commerciali i mq si riferiscono alla superficie espositiva.

Per superficie espositiva s'intende la zona di libero accesso al pubblico ai piani.

COEFFICIENTI DI INCREMENTO PER CATEGORIA DI STRADA PROVINCIALE

Tutti canoni saranno moltiplicati per i sotto riportati coefficienti:

Strada di I° Categoria Coefficiente 4

Strada di II° Categoria Coefficiente 3

Strada di III° Categoria Coefficiente 2

Strada di IV° Categoria Coefficiente 1

Il canone annuo è determinato, secondo i parametri indicati nei punti precedenti, a prescindere dal numero e dalla dimensione degli accessi stessi.

Classificazioni delle strade

SP	Denominazione	Categoria
2	Monza - Trezzo	2
3	D'Imbersago	2
6	Monza - Carate - Giussano	2
6 VAR	Monza - Carate - Giussano	2
6 DIR	Monza - Carate - Giussano	2
7	Villasanta - Lesmo	2
10	Monza - Saronno	4
11	Seregno - Carate Brianza	2
13	Monza - Melzo	2
13 DIR	Monza - Melzo	2
41	Agrate - Usmate	2
44 BIS	Milano - Lentate	2
45	Villasanta - Vimercate	2
57	Roncello - Ornago	3
58	Sesto San Giovanni - Usmate	2
60	Monzese	1
102	Giussano - Fornaci e diramazioni	3
110	Paina - Verano	2
112	Rivabella - Renate	3
113	Monza - Cernusco	3
118	Seregno - Cogliate	3
118 DIR	Seregno - Cogliate	3
118 VAR	Seregno - Cogliate	3
119	Garbagnate - Nova Milanese	3
121	Pobbiano - Cavenago	2
131	Sesto S. Giovanni - Nova Milanese, collegamento Desio - Muggiò - Nova Milanese	2
132	Varedo - Desio	3
133	Bollate - Lazzate	3
133 DIR	Bollate - Lazzate	3
134	Seregno - Ceriano Laghetto e diramazioni	2
135	Arcore - Seregno	2
136	Bernareggio - Ronco Briantino	3
151	Cinisello - Desio	2
152	Camnago - Rovello Porro	4
152 DIR	Diramazione per Rovellasca	4
152 VAR	Variante per Misinto	4
154	Lesmo - Besana	3
155	Carate - Veduggio confine	3
155 VAR	Carate - Veduggio confine	3
156	Bellusco - Cornate	4
173	Mombello - Canonica di Triuggio	2

174	Lazzate - Meda	3
174 DIR	Direzione per Mariano	4
174 VAR	Variante sud di Lentate	3
176	Gessate - Bellusco	3
177	Bellusco - Gerno	2
177 BIS	Bellusco - Gerno	2
178	Roncello - Cornate confine	3
200	Concorezzo - Burago	3
208	Brugherio - Carugate	2
211	Burago - Ornago	3
215	Moriano di Vimercate - Pessano	2
217	Villasanta - Concorezzo	3
221	Meda - confine Figino	4
233	Sulbiate - Mezzago	3
234	Lissone - Vedano - Biassono	3
235	Usmate - confine	3
ex SS 342 DIR	Briantea	1
527	Bustese	1

APPENDICE NORMATIVA

1 D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, Art. 52 - Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i regolamenti per vizi di legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attivita' sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalita', nonche' la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, Art. 63- Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone puo' essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:

- a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilita' dell'area nonche' del sacrificio imposto alla collettivita', con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attivita' esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalita' dell'occupazione;
- d) indicazione delle modalita' e termini di pagamento del canone;
- e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalita' politiche ed istituzionali;
- f) previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attivita' strumentali ai servizi medesimi, di una speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta non meno del 50 per cento. In sede di prima applicazione il predetto canone e' determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:
 - 1) per le occupazioni del territorio comunale, il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;
1.2) oltre 20.000 abitanti lire 1.000 per utente;

2) per le occupazione del territorio provinciale, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di attivita' strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui ai punti 1) e 2) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

g) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, delle occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, a quelle concesse, e previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone ne' superiore al doppio del canone stesso, ferme restando quelle stabilite dall'articolo

20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

- 2 **D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, Art. 63- Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**
Vedi nota n. 1
- 3 **D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della strada) - Art. 2 - comma 7**
Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
- 4 **D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) - Art. 87 Soggetti passivi - - comma 1 - Lett. C**
 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
 - c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- 5 **D.P.R. 16/12/1992, n. 495 - art. 405 - Regolarizzazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di strade (art. 228 C.s)**
comma 2 - Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei relative canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
- 6 **D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della strada) - Art. 21. Opere, depositi e cantieri stradali.**
 1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
 2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
 3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.
 5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

- 7 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 - Codice della strada**
- 8 D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada**
- 9 D.P.R. 26/04/1986, n. 131 - Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro**
Art. 7 - Atti non soggetti a registrazione - Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli artt. 4, 5, 11 e 11-bis della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.
(1) Comma modificato dall'art. 57, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
- 10 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della strada) - Art. 28 - comma 2**
Obblighi dei concessionari di determinati servizi.
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, temperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.
- 11 D.Lgs. 10/09/1993, n. 360 - Disposizioni correttive e integrative del codice della strada approvato con D.Lgs. 285/92**
ART. 16 - comma 1 - lett. b)
All'art. 28 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente "Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'Ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento all'impianto e a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, temperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti, in caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni".
- 12 L. 24/11/1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale**
Art. 16 - Pagamento in misura ridotta. - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (4), con le modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (5) (5/a).
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.
- 13 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della strada) - Art. 20 - comma 4 e 5**

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

14 D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Art. 54 Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici

Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente l'approvazione del bilancio di previsione.

15 D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Art. 52

Vedi nota n. 1

16 D.P.R. 29/09/1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(pubblicato sulla G.U. 16/10/73 n. 268 S.O. n. 2)

17 D. Lgs. 13/04/1999, n. 112 - Riordino del servizio nazionale della riscossione in attuazione della delega prevista dalla L. 28/09/98, n. 337

(pubblicato sulla G.U. 27/04/99 n. 97)

18 Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" - art. 27 commi 7 e 8

7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

19 Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" - art. 27 commi 7 e 8

Vedi nota n. 18

20 D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Art. 54 Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici

Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente l'approvazione del bilancio di previsione.

21 D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, Art. 52 Comma 6

La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle provincie e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

22 D.P.R. 29/09/1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(pubblicato sulla G.U. 16/10/73 n. 268 S.O. n. 2)

- 23 D. Lgs. 13/04/1999, n. 112 - Riordino del servizio nazionale della riscossione in attuazione della delega prevista dalla L. 28/09/98, n. 337**

(pubblicato sulla G.U. 27/04/99 n. 97)

- 24 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Art. 134 comma 3**

Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

- 25 “Disposizioni sulla legge generale” Art. 15 Abrogazione delle leggi**

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.